



COMUNE DI BARADILI

PROVINCIA DI ORISTANO

Copia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 49 del 28-12-2021

Oggetto: REVISIONE ORDINARIA DELLE SOCIETA' PARTECIPATE AL 31.12.2020, AI SENSI DEL D.LGS. N. 175/2016

L'anno **duemilaventuno** il giorno **ventotto** del mese di **dicembre**, alle ore **13:20**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione **Ordinaria** ed in seduta **Pubblica** di **Seconda** convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Camedda Maria Anna	P	Mura Alessandro	P
Atzori Emanuela	A	Obinu Tarcisio	P
Cabras Adelino	P	Piras Stefano	P
Corda Fabio Davide	P	Scanu Elisabetta	P
Figus Marco	A	Zedda Lino	P
Mattana Arianna	P		

Totale presenti n. **9** e assenti n. **2**.

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Dott. Lorenzo Mascia il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Partecipano con collegamento da remoto, in modalità videoconferenza, i Consiglieri Mattana Arianna e Corda Fabio Davide.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco Maria Anna Camedda assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI:

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'art 1 co. 1 della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e s.m.i.;
- l'art 42, co. 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n 267 (TUEL) e sm.i. che attribuisce all'organo consiliare:
 - a) le decisioni in merito all'organizzazione dei pubblici servizi ed alla partecipazione a società di capitali (lett e);
 - b) l'onere di esprimere indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (lett g);

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ad oggetto Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP), il quale ha riformato la materia delle società a partecipazione pubblica, fissando le condizioni per l'acquisizione o il mantenimento delle stesse ed obbligando le amministrazioni titolari ad effettuare periodicamente la revisione delle partecipate al fine di verificare le condizioni di detenibilità;

RICHIAMATO in particolare:

- a) l'art. 24 del TUSP, il quale ha previsto una revisione straordinaria delle partecipazioni detenute alla data del 23 settembre 2016 (data in entrata in vigore del decreto) da effettuarsi entro il 30 settembre 2017;
- b) l'art. 20 del TUSP, il quale prevede in capo alle amministrazioni pubbliche l'obbligo di effettuare annualmente un'analisi dell'assetto complessivo delle società a partecipazione pubblica diretta o indiretta al fine di predisporre, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

TENUTO CONTO che la revisione periodica delle partecipazioni deve comportare l'adozione del piano di razionalizzazione qualora si rilevino, ai sensi del comma 2 dell'articolo 20:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di attività ammesse dagli articoli 4 e 26 del TUSP;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro. Fino al 31/12/2018 tale requisito è dimezzato a 500.000 euro, ai sensi dell'art.
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite;

RICORDATO che la revisione periodica delle partecipazioni deve essere effettuata, ai sensi del comma 3 dell'articolo 20, entro il 31 dicembre dell'esercizio e che, in sede di prima applicazione, ai sensi del comma 11 dell'articolo 25, alla razionalizzazione periodica si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre dell'anno precedente;

RICHIAMATE:

- la deliberazione di Consiglio comunale n. 44 in data 26-09-2017, con la quale è stato approvato il piano straordinario di razionalizzazione delle società partecipate alla data del 23 settembre 2016;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 48 in data 27-12-2018, con la quale è stata deliberata la revisione ordinaria delle società partecipate ai sensi dell'art 20 del D.LGS 175/2016 con riferimento all'esercizio 2017;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 71 in data 23-12-2019, con la quale è stata deliberata la revisione ordinaria delle società partecipate ai sensi dell'art 20 del D.LGS 175/2016 con riferimento all'esercizio 2018;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 62 in data 15-12-2020, con la quale è stata deliberata la revisione ordinaria delle società partecipate ai sensi dell'art 20 del D.LGS 175/2016 con riferimento all'esercizio 2019

DATO ATTO che per il Comune di Baradili non si prevedevano misure di razionalizzazione, in quanto non sussistono *“le condizioni per l’alienazione di nessuna delle partecipate - dell’ente, in quanto le stesse producono servizi di interesse generale ai sensi dell’art. 4 comma 2 lett. a) e/o hanno ad oggetto l’autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento, ai sensi dell’art. 4 comma 2 lett. d)”*;

RITENUTO necessario provvedere alla ricognizione delle società partecipate detenute alla data del 31 dicembre 2019, ai fini dell’eventuale adozione del piano di razionalizzazione periodica di cui all’art. 20 del TUSP;

VISTE le linee guida sulla revisione periodica delle partecipazioni predisposte dal Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro, di concerto con la Corte dei conti, con allegato format per la revisione;

RICORDATO che:

- rientrano nel perimetro di applicazione del piano le società a partecipazione pubblica diretta ed indiretta, anche non totalitaria;
- si considera indiretta la partecipazione detenuta dall’amministrazione per il tramite di società o di altri organismi soggetti al controllo da parte di una singola amministrazione o di più amministrazioni pubbliche congiuntamente;
- non sono oggetto di revisione le partecipazioni in organismi non aventi natura societaria, come gli enti strumentali, le fondazioni, i consorzi, le istituzioni, ecc.

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell’art. 20, comma 3, del TUSP;

TENUTO CONTO che dall’esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute, istruito dagli uffici comunali competenti, emerge che il Comune di Baradili possiede una partecipazione di minima entità in Abbanoa Spa, gestore unico del Servizio Idrico Integrato a seguito dell’affidamento “in House providing” avvenuto con deliberazione n 25/2004 dell’Assemblea Dell’Autorità D’Ambito, oggi Ente di Governo dell’Ambito della Sardegna per effetto della Legge regionale di riforma del settore (L.R. 4 febbraio 2015, n. 4 e s.m.i.)

ATTESO che Abbanoa Spa, nata il 22 dicembre 2005 dalla trasformazione di Sidis S.C. arl a seguito della fusione delle società consorziate, è interamente partecipata da enti pubblici, attualmente costituita da n 342 Comuni soci e dal Socio Regione Sardegna;

CONSIDERATO che:

- il servizio idrico integrato è considerato servizio pubblico di rilevanza economica, come definito da ultimo dall’art 7 del D.L. 133/2014, che, modificando il codice dell’ambiente, D.Lgs. 152/2006, stabilisce che gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale partecipano obbligatoriamente all’ente di governo dell’ambito individuato dalla Regione per ciascun Ambito Territoriale Ottimale;
- In attuazione della Legge 5 gennaio 1994, n 36, la Regione Autonoma della Sardegna con la Legge Regionale n. 29 del 17 ottobre 1997 ha provveduto all’istituzione del servizio idrico integrato e che a tale fine i comuni della Sardegna hanno costituito un consorzio “obbligatorio” dotato di personalità giuridica pubblica e di autonomia organizzativa e patrimoniale, denominato “Autorità d’Ambito, ora Ente di Governo, che ha affidato la gestione del Servizio alla Società Abbanoa Spa;

ACCERTATO che il servizio idrico integrato deve essere obbligatoriamente svolto dagli enti locali secondo le suddette modalità poiché servizio pubblico locale di interesse generale

CONSIDERATO altresì che il Comune di Baradili detiene inoltre una partecipazione nel GAL Marmilla e Marmilla Soc. Consortile a.r.l. costituito per l’espletamento delle azioni del gruppo di azione locale Leader+, che svolge servizi di interesse generale, strumentali all’ente;

ATTESO pertanto che non sussistono i presupposti per poter procedere a razionalizzare le società partecipate dal Comune, considerato l'obbligo di legge;

VISTA la ricognizione delle partecipazioni detenute alla data del 31/12/2020, che si allega al presente provvedimento sotto la lettera a), quale parte integrante e sostanziale, dalla quale emerge che non vi sono interventi di razionalizzazione da adottare;

RITENUTO di provvedere in merito;

ACQUISITO il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria espresso con verbale n. 21 del 27.12.2021, acquisito al prot. n. 3614 del 27.12.2021, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), n. 2), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

ACQUISITO sulla proposta della presente delibera il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art 49 del D.Lgs. 267/2000, da parte del Responsabile del Servizio finanziario;

VISTI:

- il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm. e ii.;
- il d.lgs. 165/2001 e ss.mm. e ii.;
- lo Statuto comunale e ss.mm. e ii.;
- il vigente regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi e ss.mm. e ii.;

Il Sindaco introduce l'argomento e illustra la proposta di delibera evidenziando la necessità di assolvere all'adempimento di legge concernente la revisione periodica delle partecipazioni azionarie detenute dal Comune al 31.12.2020. Riferisce pertanto in merito alla percentuale di partecipazioni in Abbanona SpA e nel GAL Marmilla per le quali non sono previste misure di razionalizzazione. Chiede se ci son interventi.

Il Sindaco, constatato che non vi sono interventi, mette ai voti la proposta che, resa in forma palese per alzata di mano, ottiene il seguente esito:

presenti: n. 9; votanti: n. 9; favorevoli: n. 9

DELIBERA

DI APPROVARE i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;

DI PRENDERE ATTO che dalla Revisione ordinaria delle società partecipate effettuato ai sensi dell'art 20 del D.Lgs 175/2016, con riferimento all'esercizio 2020, non si prevedevano misure di razionalizzazione, in quanto non sussistono *"le condizioni per l'alienazione di nessuna delle partecipate - dell'ente, in quanto le stesse producono servizi di interesse generale ai sensi dell'art. 4 comma 2 lett. a) e/o hanno ad oggetto l'autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento, ai sensi dell'art. 4 comma 2 lett. d)"*, come di seguito riportate:

ND	Denominazione e codice fiscale società	% di part.	Misura di razionalizzazione prevista	Tempi di realizzazione degli interventi	Risultati conseguiti
	Abbanoa Spa	0,0022796%	Nessuna misura di razionalizzazione prevista		
	Gal Marmilla	1,30%	Nessuna misura di razionalizzazione prevista		

DI APPROVARE la revisione periodica delle partecipazioni detenute alla data del 31 dicembre 2020, ai sensi dell'art. 20 del TUSP, che si allega al presente provvedimento sotto la lettera A), quale parte integrante e sostanziale;

DI DICHIARARE che non vi sono interventi di razionalizzazione da adottare ai sensi dell'art 20 del D.Lgs. 175/2016 in quanto le uniche partecipazioni detenute riguardano servizi di interesse generale, ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge;

DI COMUNICARE il presente provvedimento alla Sezione regionale di Controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 20, comma 3 del TUSP;

DI COMUNICARE altresì il presente provvedimento al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro, tramite il Portale Partecipazioni, ai sensi dell'art. 20, comma 3, del TUSP, secondo le modalità stabilite ai sensi del DM 25 gennaio 2015;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento a tutte le società partecipate dirette;

Con separata votazione favorevole unanime, resa in forma palese per alzata di mano;

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere in merito.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
F.to Maria Anna Camedda

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Lorenzo Mascia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. N° 3

Certifico che copia della presente deliberazione è in pubblicazione alla sezione "Albo pretorio" del sito istituzionale (www.comunebaradili.gov.it) di questo Ente per rimanervi per 15 giorni consecutivi a partire dal 04-01-2022 al giorno 19-01-2022.

Dalla residenza comunale, li 04-01-2022

Il dipendente delegato
F.to Rag.ra Piras Carla

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 28-12-2021, perché dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

Dalla residenza comunale, li 04-01-2022

Il Segretario comunale
F.to Dott. Lorenzo Mascia

=====

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo

Dalla residenza comunale, li 04-01-2022

Il dipendente delegato
Rag.ra Piras Carla